

Premessa

Gentili Clienti,

con il progressivo ingresso nel 2025, il Legislatore conferma e, in parte, aggiorna il regime forfettario previsto dall' [articolo 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), e successive modificazioni – noto come “Regime forfettario per i contribuenti minori”. La crescente attenzione della clientela, unita alle nuove direttive fiscali, impone un’analisi approfondita, tecnica e aggiornata del regime in oggetto, al fine di accompagnare le scelte imprenditoriali e professionali nella massima consapevolezza.

La presente Circolare intende offrire una trattazione completa – teorica, giuridica, operativa – del regime forfettario 2025, con particolare attenzione ai presupposti di accesso e permanenza, modalità di determinazione del reddito e dell’imposta, adempimenti, cause di esclusione, cumulo con altre agevolazioni, criticità e opportunità operative, evoluzione giurisprudenziale nonché agli orientamenti della prassi amministrativa e della dottrina.

PARTE PRIMA – CORNICE GIURIDICA E FINALITÀ DEL REGIME FORFETTARIO

1. Inquadramento normativo

Il regime forfettario è stato introdotto con la [Legge n. 190/2014](#), come strumento finalizzato a semplificare gli adempimenti e a ridurre la pressione fiscale sulle partite IVA individuali di minori dimensioni, promuovendo l’emersione di nuove professionalità e garantendo un trattamento sostanzialmente agevolato in termini tanto fiscali quanto contributivi. Nel 2025, il regime mantiene le sue finalità originarie, con alcuni aggiustamenti dovuti all’evoluzione del contesto economico e alle esigenze di contrasto all’evasione fiscale.

Il regime si applica:

- alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni – sia in forma individuale sia in forma associata per i professionisti – purché rispettino determinati parametri di fatturato e di altri requisiti soggettivi e oggettivi.

1. Finalità e ratio della normativa

La ratio legis è duplice: da un lato, semplificare la vita e gli oneri degli operatori economici minori, esonerandoli dalla maggior parte degli adempimenti previsti per la generalità dei contribuenti; dall’altro, incentivare la regolarizzazione di attività di piccole e medie dimensioni. Il regime mira quindi a contenere i costi amministrativi, favorendo l’emersione del sommerso.

PARTE SECONDA – REQUISITI DI ACCESSO E DI PERMANENZA

1. Limiti di ricavi/compensi

Ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime forfettario per il 2025, il requisito principale concerne il limite di ricavi o compensi conseguiti dall'attività esercitata nell'anno precedente. Tale limite, fissato a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, è pari a € 85. 000:

- Sono tenuti in considerazione i ricavi di cui all' [art. 85,commi 1 e 2,del T. U. I. R.](#) , nonché i compensi di cui all' [art. 54,commi 1 e 2,del T. U. I. R.](#) , generati nell'anno precedente a quello di fruizione del regime.
- L'accertamento dei limiti deve essere effettuato previamente rispetto all'applicazione del regime nell'anno successivo.

Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività (impresa e/o arti e/o professioni), il limite va riferito alla somma dei ricavi/compensi, al netto di IVA.

1. Requisiti soggettivi

Il regime è riservato alle persone fisiche residenti in Italia che esercitano attività d'impresa, arte o professione; non si applica alle società di persone, di capitali e agli enti diversi dalle persone fisiche. Nell'ambito delle associazioni professionali (ex [art. 5 TUIR](#)), può essere assunto dai singoli associati.

Per i soggetti non residenti, il regime è applicabile solo se almeno il 75% dei loro redditi complessivi deriva da attività prodotte in Italia.

1. Altri requisiti e condizioni

Alcune condizioni devono essere rispettate, sia ai fini dell'accesso che della permanenza nel regime:

- il contribuente, nell'anno precedente, non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilati, per un ammontare complessivo superiore a € 20.000 lordi;
- non deve aver percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, eccedenti € 35.000 – con l'eccezione dei rapporti di lavoro cessati;
- non deve aver partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, né il controllo diretto o indiretto in società a responsabilità limitata riconducibili all'ambito di attività svolto in via individuale;
- l'attività non deve essere esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti, salvo che si tratti di contribuenti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di lavoro subordinato o assimilato presso quel datore di lavoro e l'attività svolta non sia riconducibile a quella precedentemente svolta in ambito lavorativo.

Le condizioni devono essere tutte soddisfatte. L'accertamento dei requisiti è compiuto ex lege e comporta fuoriuscita automatica dal regime in caso di perdita degli stessi.

PARTE TERZA – ESCLUSIONI E CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME

1. Cause tipiche di esclusione

L' [art. 1, commi 57 e seguenti, L. 190/2014](#), individua numerose cause di esclusione dal regime, tra cui si segnalano:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni in via prevalente o esclusiva che, a loro volta, contestualmente partecipano a società di persone o associazioni/professionisti;
- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili;
- i contribuenti non residenti, salvo che producano almeno il 75% del reddito in Italia;
- i soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati eccedenti € 35.000 nell'anno precedente.

1. Decadenza dal regime

Si decade in corso d'anno in presenza di uno sfioramento del limite di ricavi/compensi di € 100.000: in tal caso, la decadenza è immediata con obbligo di applicazione dell'IVA e delle regole ordinarie dal conseguimento del maggior ricavo/compenso. Negli altri casi, la decadenza opera dall'anno successivo.

PARTE QUARTA – DETERMINAZIONE DEL REDDITO, IMPOSTA SOSTITUTIVA, CONTRIBUTI

1. Determinazione del reddito imponibile

Il regime prevede la tassazione del reddito “forfetizzato”: non viene determinato per differenza tra ricavi e costi reali, ma applicando al totale dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività differente secondo il codice ATECO dell'attività esercitata:

- Professionisti e lavoratori autonomi: 78%
- Commercio: 40%
- Costruzioni e attività immobiliari: 86%
- Servizi di alloggio, bar e ristoranti: 40%
- Altre attività: 67%

L'importo determinato costituisce il “reddito imponibile” ai fini fiscali, dal quale potranno eventualmente essere dedotti esclusivamente i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno.

1. Aliquota dell'imposta sostitutiva

Sul reddito imponibile così calcolato si applica un'imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i primi cinque anni nei casi di “nuove iniziative produttive”, se ricorrono determinati requisiti). Questa imposta sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e, per quanto dovuto, l'IRAP.

1. Contributi previdenziali

I contributi INPS sono calcolati anch'essi in modalità agevolata. Gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione INPS possono beneficiare della riduzione del 35% dei contributi dovuti. I professionisti, iscritti alla gestione separata INPS o alle Casse professionali di categoria, versano i contributi secondo le aliquote e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Si precisa che i contributi previdenziali obbligatori possono essere dedotti dal reddito forfetario, riducendo così la base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva.

PARTE QUINTA – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

1. Semplificazioni contabili

Il regime forfettario prevede:

- esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili (registro IVA fatture emesse e acquisti, libri giornale, ecc.);
- esonero dalla registrazione delle fatture e dei corrispettivi;
- non obbligo di liquidazioni periodiche IVA e versamento della stessa.

Tuttavia, rimangono obbligatori:

- l'emissione della fattura (ora in formato elettronico per tutti i forfettari, salvo rare eccezioni);
- la numerazione e conservazione delle fatture emesse e ricevute;
- la conservazione della documentazione giustificativa delle operazioni per almeno 10 anni.

1. Fatturazione elettronica e nuove tecnologie

Dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a (quasi) tutti i soggetti in forfettario, salvo deroghe particolari per contribuenti minimi fino a € 25. 000 di ricavi/compensi, ora pressoché marginali.

La fattura elettronica deve recare, in luogo dell'IVA, l'apposita dicitura che attesti che l'operazione rientra nel regime forfettario ex [art. 1 commi 54- 89, L. 190/2014](#).

1. Altri adempimenti

Restano obbligatori:

- la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF);
- la comunicazione annuale delle liquidazioni ai fini della previdenza (per esempio, INPS gestione separata);
- tutti gli obblighi collegati a sicurezza sul lavoro, privacy, prevenzione antiriciclaggio e altri adempimenti previsti dalle normative di settore.

PARTE SESTA – CASI PARTICOLARI ED ESCLUSIONI OGGETTIVE

1. Compatibilità con altri regimi e agevolazioni

Il forfettario è incompatibile con la contemporanea adesione ad altri regimi fiscali agevolati (minimi, regimi speciali IVA, ecc.).

Resta invece possibile cumulare il regime con l'esenzione IRAP nelle forme previste.

Non è compatibile con la flat tax incrementale e con l'imposta sostitutiva per "giovani imprenditori" di cui all' [art. 27 D. L. 98/2011](#) (cd. regime dei minimi).

1. Pluri attività

Qualora il contribuente svolga contestualmente diverse attività economiche, tutte possono essere assoggettate a regime forfettario, fermo restando il limite complessivo di € 85. 000 di ricavi/compensi anno.

1. Società e collaborazioni familiari

L'esistenza di società di persone, partecipazione in società di capitali o imprese familiari determina l'incompatibilità con il regime forfettario, con fuoriuscita automatica.

PARTE SETTIMA – VANTAGGI E CRITICITÀ

1. Vantaggi

- **Semplicità amministrativa:** la gestione contabile e fiscale è fortemente semplificata, senza obbligo di libri IVA o registri contabili.
- **Tassazione ridotta:** l'aliquota del 15% risulta solitamente inferiore alla tassazione ordinaria IRPEF.
- **Contributi previdenziali agevolati:** riduzione del 35% per commercianti e artigiani, deducibilità integrale dalla base imponibile dell'imposta.
- **Esonero dall'IVA:** nessun obbligo di addebito o versamento dell'imposta, né di presentazione della relativa dichiarazione.

2. Criticità

- **Nessuna detrazione di costi effettivi:** il calcolo forfettario della base imponibile può risultare penalizzante per chi sostiene rilevanti costi reali – personale, spese di sede, acquisti di beni e servizi, ecc.
- **Limite soggettivo e oggettivo:** superamento anche accidentale di uno dei requisiti fa decadere dal regime, con obbligo di rivalutazione delle imposte versate nonché delle ritenute subite/operate.
- **Limitata possibilità di recupero dell'IVA sugli acquisti:** essendo fuori campo IVA, il forfettario non “compensa” l'IVA sugli acquisti professionali/unitamente a quella sulle vendite.
- **Esclusione da alcune agevolazioni:** talune deduzioni/detrazioni riservate ai regimi ordinari non sono riconosciute (ad esempio, spese sanitarie, interessi passivi, carichi di famiglia).

PARTE OTTAVA – DOMANDE FREQUENTI, CASI OPERATIVI E CHIARIMENTI PRASSI-INTERPRETATIVI

1. Come si accede al regime?

Nel modello di apertura della partita IVA (modello AA9/12) si potrà scegliere il regime forfettario fin dall'inizio, oppure in sede di dichiarazione dei redditi sarà possibile optare per il passaggio nel regime agevolato – sempre che ne ricorrano i presupposti.

1. Posso cambiare regime in corso d'anno?

Il cambio di regime fiscale può avvenire all'inizio di ciascun periodo d'imposta; la fuoriuscita per perdita dei requisiti o sfioramento dei limiti avviene in corso d'anno solo nel caso dello sforo dei € 100.000 di ricavi/compensi.

1. Posso assumere dipendenti?

Sì, ma a condizione che il monte delle spese per lavoro dipendente (e assimilati) non ecceda € 20.000 annui, comprensivi di collaboratori e coadiuvanti.

1. Posso svolgere contemporaneamente altre attività lavorative?

Sì, ma solo se i redditi complessivi di lavoro dipendente o assimilato non superano la soglia dei € 30.000/anno, salvo i rapporti cessati prima dell'inizio dell'attività autonoma.

1. In caso di errori, posso sanare la posizione (ravvedimento operoso)?

L'Agenzia delle Entrate, negli Orientamenti di Prassi (circ. 10/E/2016; ris. n. 64/E/2018), ammette la possibilità di regolarizzare la posizione, applicando le regole ordinarie sul ravvedimento operoso.

PARTE NONA – EVOLUZIONE NORMATIVA E VALUTAZIONI PROSPETTICHE PER IL 2025

1. Eventuali novità per il 2025

Al momento della redazione della presente circolare non sono previste modifiche ai limiti di ricavi/compensi per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario per l'anno 2025; resta confermato il tetto degli € 85.000 euro. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 è in corso di elaborazione e, come da recenti dichiarazioni ministeriali, potrebbero essere introdotte lievi modifiche o ulteriori chiarimenti volti a perfezionare il regime in termini di controlli e ratio antielusiva.

1. Prospettive di riforma

Eventuali futuri interventi potrebbero interessare:

- la ridefinizione dei coefficienti di redditività in base ai settori economici;
- l'introduzione di nuovi parametri di selezione per evitare abusi o frodi;
- strumenti di monitoraggio automatizzato dei volumi d'affari tramite la fatturazione elettronica.

Il nostro Studio si impegna a monitorare costantemente la fase di conversione parlamentare della manovra di Bilancio e ogni nuovo intervento normativo, per informarvi tempestivamente su ogni variante di interesse.

PARTE DECIMA – CONSIGLI E CAUTELE OPERATIVE

Alla luce delle analisi precedenti, si raccomanda:

1. Monitoraggio costante dei limiti:

Si consiglia di tenere sotto stretto controllo l'andamento dei ricavi/compensi per non incorrere accidentale superamento delle soglie, soprattutto nei casi di attività stagionali, di avvio in corso d'anno o di amplificazione dell'attività.

2. Verifica periodica delle cause di esclusione/decadenza:

Soprattutto per chi opera in contesti multiattività o può essere coinvolto in società, collaborazioni familiari, ovvero abbia rapporti di lavoro dipendente in essere.

3. Attenta valutazione della convenienza:

In presenza di elevati costi effettivi, potrebbe risultare più opportuno valutare il regime ordinario, specie per attività fortemente capital intensive.

4. Mantenimento della documentazione:

Sebbene semplificato, il regime impone la puntuale conservazione di fatture e altra documentazione per ogni eventuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

5. Valutazione del trattamento previdenziale:

Si faccia attenzione alle peculiarità delle singole Casse (enti privati obbligatori, gestioni separate, INPS commercianti, artigiani, ecc.), soprattutto in fase di cessazione/pensione.

CONCLUSIONI

In definitiva, il regime forfettario 2025 si conferma uno strumento particolarmente adatto a piccoli imprenditori, liberi professionisti e start-up, consentendo sgravi sostanziali in termini di oneri fiscali e amministrativi. Tuttavia, la sua effettiva convenienza va verificata caso per caso, alla luce delle peculiarità dell'attività, del volume d'affari e della struttura dei costi.

Il nostro Studio rimane a disposizione per un'analisi dettagliata e personalizzata del vostro specifico contesto, per accompagnarvi nella scelta del miglior regime fiscale per la vostra attività.

Vi invitiamo pertanto a contattare i nostri professionisti di riferimento per ogni chiarimento o approfondimento necessario.

Cordiali saluti.

06/08/2025

Stievano Dott. Alessandro
c/o Studio Stievano Dott. Sergio

La presente circolare ha funzione esclusivamente informativa e non costituisce parere professionale, né può sostituire la consulenza caso per caso con il consulente dello Studio.